



**PROVINCIA DI VENEZIA**  
*Politiche Ambientali*

Resp. Procedimento: dott. Massimo Gattolin tel. 041/2501214  
Resp. Istruttoria: geom. Carlo Paccagnella tel. 041/2501217

Venezia, 18 DIC. 2008  
Prot. n° 85351/08  
Classificazione: XII-1

**Oggetto:** TREVISAN S.r.l. via A. Meucci, 15 - 30033 Noale (VE) (P.IVA 02707410276).

Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di selezione di rifiuti non pericolosi provenienti da raccolte differenziate ubicate in via Meucci, n. 15 a Noale (VE), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000.

**IL DIRIGENTE**

Visto il decreto prot. n. 80708 del 15.12.2003, con il quale la Provincia di Venezia ha modificato e sostituito il decreto prot. n. 13718 del 22.03.1999 che autorizzava la ditta Trevisan S.r.l. all'esercizio dell'impianto di selezione di materiali riciclabili da raccolta differenziata sito in via Meucci n. 15 a Noale ed il decreto prot. n. 13484 del 16.03.1998 che autorizzava la variazione dei punti di emissione esistenti e l'attivazione di nuove fasi di selezione e cernita, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88.

Visto il decreto prot. n. 37741 del 28.05.2004 con il quale la Provincia di Venezia ha apportato alcune modifiche all'autorizzazione all'esercizio prot. n. 80708/03.

Visto il decreto prot. n. 57282 del 10.08.2005, con il quale la Provincia di Venezia ha approvato il progetto con contestuale giudizio positivo sulla compatibilità ambientale per l'ampliamento della capacità produttiva dell'impianto.

Visto che con nota del 17.10.2005, acquisita agli atti con prot. n. 72330/05, Trevisan S.r.l. ha trasmesso il Piano di Adempimenti prescritto dall'art. 10 lett. a) del decreto prot. n. 57282/05.

Preso atto che l'impianto è diviso in due zone: l'area "A", oggetto di lavori di ristrutturazione della rete di raccolta delle acque meteoriche e l'area "B", oggetto della messa in funzione della nuova linea di recupero (linea 10).

Vista la nota del 31.10.2005, acquisita agli atti con prot. n. 75197/05, con la quale Trevisan S.r.l. ha comunicato l'avvio in esercizio provvisorio della nuova linea 10 ubicata nell'area "B" a partire dal 02.11.2005, allegando la seguente documentazione:

- dichiarazione di fine lavori delle opere di pertinenza del capannone "B";
- collaudo degli stoccaggi del capannone "B";
- lettera di nomina ed accettazione del tecnico responsabile;
- quantificazione degli importi per la stipula della polizza fidejussoria.

Vista la nota prot. n. 75225 del 31.10.2005, con la quale la Provincia di Venezia, in riferimento alla nota prot. n. 75197/05, ha prescritto alla Ditta di attivare l'esercizio provvisorio dell'impianto solo dopo la formale verifica dell'effettiva rispondenza del Piano trasmesso con nota del 17.10.2005 a quanto prescritto dal decreto prot. n. 57282/05.

Vista la nota prot. n. 82152 del 23.11.2005, con la quale la Provincia di Venezia, dopo aver valutato il Piano di Adempimento presentato il 17.10.2005, ha dato alla Ditta il nulla osta per l'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto in oggetto.

Vista la nota del 06.12.2005, acquisita agli atti con prot. n. 84993/05, con la quale Trevisan S.r.l. ha comunicato l'avvio in esercizio provvisorio della nuova linea 10 nell'area "B" a partire dal 07.12.2005 ed ha allegato:

- la polizza fidejussoria stipulata con la compagnia SASA Assicurazioni e Riassicurazioni;
- la polizza RCI stipulata con la compagnia RAS.

Vista la nota del 06.02.2006, acquisita agli atti con prot. n. 9962/06, con la quale Trevisan S.r.l. ha trasmesso una copia del Programma di Controllo, come richiesto dall'art. 1 lett. a. 3) del decreto prot. n. 57282/05.

Vista la nota del 14.02.2006, acquisita agli atti con prot. n. 13693/06, con la quale Trevisan S.r.l. ha trasmesso copia delle analisi annuali eseguite sui cammini n. 1, 2 e 3 e le analisi eseguite sul cammino n. 4, in concomitanza con la messa a regime del nuovo impianto di aspirazione installato sulla nuova linea 10.



Visio il decreto prot. n. 19409 del 09.03.2006, con il quale la Provincia di Venezia ha autorizzato Trevisan S.r.l. all'esercizio dell'impianto in oggetto, modificando e sostituendo il decreto prot. n. 80708/03.

Visio il decreto prot. n. 26094 del 04.04.2006, con il quale la Provincia di Venezia ha approvato il progetto presentato da Trevisan S.r.l. per l'installazione e la messa in esercizio delle vasche di accumulo e dell'impianto di depurazione di tipo chimico fisico delle acque di prima pioggia dei piazzali per il deposito dei rifiuti e per il transito e la sosta dei mezzi adibiti al loro trasporto, nonché all'attivazione del relativo scarico e di quello delle acque di seconda pioggia nel Rio Rovtego sino a tutto il 04.04.2010.

Visita la nota del 23.06.2006, acquisita agli atti con prot. n. 47006/06, con la quale Trevisan S.r.l. in ottemperanza a quanto prescritto dal decreto prot. n. 19409/06 ha trasmesso un'integrazione del Programma di Controllo ed una bozza del Quaderno di Manutenzione.

Visita la nota del 19.09.2006, acquisita agli atti con prot. n. 69007/06, con la quale l'Ing. Roberto Pegorer, Direttore dei Lavori, ha comunicato l'inizio dei lavori relativi all'area "A" (ristrutturazione della rete di raccolta delle acque meteoriche) ed alcune varianti non sostanziali e migliorative apportate dalla Ditta rispetto alle prescrizioni di cui al decreto prot. n. 57282/05.

Visita la nota del 31.10.2006, acquisita agli atti con prot. n. 79841/06, con la quale Trevisan S.r.l. in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 del decreto prot. n. 26094 del 04.04.2006, ha trasmesso la dichiarazione di fine lavori per l'autorizzazione preventiva all'impianto di depurazione chimico fisico e relativo scarico nonché all'attivazione dello scarico delle acque di seconda pioggia.

Visio il decreto prot. n. 93908 del 27.12.2006, con il quale la Provincia di Venezia ha approvato il progetto relativo alle modifiche impiantistiche della linea 1 e degli stoccaggi.

Visita la nota del 03.01.2007, acquisita agli atti con prot. n. 1525/07, con la quale Trevisan S.r.l. ha trasmesso copia delle analisi annuali eseguite sui cammini n. 1, 2 e 3 e 4 così come previsto dall'art. 25 del decreto prot. n. 19409/06.

Visita la nota del 24.09.2007, acquisita agli atti con prot. n. 74130/07, con la quale il Sig. Giuseppe Trevisan (C.F. TRVGGP51D23F904A) in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della ditta Trevisan S.r.l. (P.IVA 02707410276) ha comunicato il completamento dei lavori per l'ampliamento della capacità produttiva approvati con decreto prot. n. 57282/05 e delle modifiche impiantistiche alla linea 1 relative al decreto prot. n. 93908/06 ed ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto allegando la seguente documentazione:

- relazione finale del direttore dei lavori Ing. Roberto Pegorer;
- certificato di collaudo funzionale delle opere autorizzate.

Rilevato che dal collaudo redatto dall'Ing. Monia Bianchin si riscontra la corrispondenza per la produzione di materie prime secondo provenienti dal trattamento di carta cartone e plastiche mentre non sono allegate analisi sulla produzione di materie prime costituite da legno vetro tessuti materni ferrosi e non ferrosi.

Visio il verbale prot. n. 89880/07 relativo alla seduta del 26.11.2007 nella quale la Commissione Tecnica Provinciale ha fornito il proprio parere sul Piano di Controllo presentato da Trevisan S.r.l. con nota del 06.02.2006 successivamente integrata con nota del 23.06.2006 approvando una integrazione del documento trasmesso.

Visita la nota del 18.12.2007, con la quale la Ditta ha trasmesso la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla DCP n. 2005/00018 del 24.02.2005.

Visita la nota prot. n. 27482 del 17.04.2008 con la quale la Provincia di Venezia ha chiesto alla Ditta di trasmettere ad integrazione della documentazione allegata all'istanza di autorizzazione all'esercizio del 24.09.2007 una relazione che descriva le operazioni effettuate su ogni codice CER trattato nell'impianto.

Visita la nota del 13.05.2008, acquisita agli atti con prot. n. 34017/08 con la quale la Ditta ha trasmesso le integrazioni chieste dalla Provincia con la suddetta nota.

Visita la nota del 18.06.2008, acquisita agli atti con prot. n. 43645/08, con la quale la Ditta ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 19409/06.

Visita la nota del 27.11.2008, acquisita agli atti con prot. n. 81511/08, con la quale la Ditta ha trasmesso copia dei certificati ISO 9001 - 2000 e ISO 14001 - 2004.

Visita la nota del 05.12.2008, acquisita agli atti con prot. n. 82965/08, con la quale la Ditta ha trasmesso, ad integrazione delle note precedenti, una tabella con il prospetto dei quantitativi dei rifiuti in ingresso e di quelli prodotti.





dagli attività di trattamento nell'impianto nonché copia delle analisi effettuate sulle materie plastiche recuperate conformi alle specifiche UNPLAST-UNI 10667.

Rilevato che ai sensi della DGR n. 1579 del 22.06.2001, la certificazione ISO 14.000 o la registrazione EMAS del sito sostituiscono il programma di controllo previsto ai commi 7 e 8 dell'art. 26 della L.R. 3/2000, qualora nelle procedure previste all'interno di questi due strumenti sia esplicitamente predisposto ed eseguito un programma di controlli che rispetti tutti i contenuti sopraddeiti.

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche.

Vista la L. n. 127 del 15.5.1997.

Vista la L.R. n. 3 del 21.01.2000 e successive modifiche.

Vista la DGRV n. 2528 del 14.07.1999 avente ad oggetto nuova disciplina in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero.

Vista la DGRV n. 1579 del 22.06.2001 "Nuovi indirizzi in merito al piano di sicurezza ed ai programmi di controlli previsti dalla L.R. 3/2000.

Vista la DGRV n. 2166 del 11.07.2006 "primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs.152/06 recante norme in materia ambientale", con il quale la Regione conferma valido il riparto di competenze, tra Regione e Provincia, operato dagli artt. 4 e 6 della L.R. 3/2000.

Vista la DGP n. 2008/68 del 01.04.2008 che disciplina le garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Provincia in materia ambientale.

Vista la DCP n. 2006/00031 del 20.04.2006, riguardante i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti.

Vista la DCP n. 2005/00018 del 24.02.2005, avente ad oggetto i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti.

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici dei Servizi della Provincia, approvato con D.G.P. n. 173/839 di verbale del 31.07.1997.

Rilevato che non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta

#### DECRETA

- Art. 1) La Ditta Trevisan S.r.l. (P.IVA 02707410276) con sede legale in via A. Meucci, 15 nel comune di Noale è autorizzata all'esercizio dell'impianto di selezione di rifiuti non pericolosi provenienti da raccolte differenziate, ubicato in via A. Meucci, 15 e meglio identificato al foglio 21, mapp. 26, 31, 219, 223, 281, 285, 286, 295, 296, 300, 304, 312, 414, 435, 436, 462 del Comune di Noale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, per lo svolgimento delle seguenti operazioni:
- R3 riutilizzo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
  - R13 messa in riserva di rifiuti per sottopori a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
  - R12 scambio di rifiuti per sottopori a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
  - D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (limitatamente ai rifiuti prodotti dall'impianto).
- Art. 2) Il presente decreto ha validità dal **01.01.2009** fino al **01.01.2019** ed il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita istanza almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.

#### 1. Potenzialità dell'impianto

- Art. 3) Il quantitativo massimo trattabile presso l'impianto è pari a in **285.000 t/a** e comunque non superiore a **950 t/g**, inoltre:
- a) la capacità massima istantanea della messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso è **800 t** e dovrà essere effettuata nelle aree individuate nella tavola allegata al presente provvedimento. In casi eccezionali: di



forza maggiore, caso fortuito, scioperi di personale, interruzione della fornitura elettrica tale quantitativo può raggiungere le 1750 t al fine di garantire la continuità del servizio di raccolta sul territorio, previa comunicazione alla Provincia di Venezia, al Comune di Noale e all'A.R.P.A.V. Sezione provinciale di Venezia.

- b) la capacità massima istantanea della messa in riserva (R13) di rifiuti recuperabili provenienti dalle operazioni di trattamento presso l'impianto e destinati ad altri impianti di recupero è di 1025 t (1021 t di rifiuti non pericolosi e 4 t di rifiuti pericolosi). Lo stoccaggio dovrà essere effettuato nelle aree individuate nella tavola allegata al presente provvedimento.
- c) la capacità massima istantanea relativa al deposito preliminare (D15) di rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento presso l'impianto e destinati ad impianti di smaltimento è di 305 t. Lo stoccaggio dovrà essere effettuato nelle aree individuate nella tavola allegata al presente provvedimento.
- d) tutti gli altri rifiuti in uscita e non esplicitamente autorizzati allo stoccaggio prima dell'avvio ad altri impianti devono rispettare le modalità di cui all'art. 183 lett. m) del D.Lgs. 152/2006.

## 2. Operazioni di recupero (R3, R12 e R13)

Art. 4) I rifiuti conferibili presso l'impianto e le operazioni di recupero ammesse sono definiti dal numero di codice a sei cifre riportato nella **Tabella allegata e parte integrante del presente provvedimento.**

Art. 5) I rifiuti contrassegnati dal codice CER 150106 e costituiti da vetro, plastica e lattine proveniente dalla raccolta differenziata potranno essere sottoposti a messa in riserva a condizione che:



- a) essi non provengano da un'attività di sola messa in riserva (R13) o di deposito preliminare (D15) ma esclusivamente dalla raccolta diretta;
- b) lo stoccaggio avvenga per un tempo non superiore a sette giorni nell'area già predisposta presso l'ex impianto di trattamento del multimateriale, o in alternativa in cassoni a tenuta stagna coperti nelle aree di stoccaggio autorizzate.

Art. 6) La messa in riserva di rifiuti quale nero deposito (nel senso di semplice accumulo e conservazione) è intesa come lo stoccaggio dei rifiuti di diversa tipologia e provenienza, finalizzata al successivo invio alle altre fasi di recupero, nello stato in cui i rifiuti sono presi in carico, senza che presso l'impianto venga eseguito alcun intervento sul rifiuto e sul suo imballaggio, fatta comunque salva la possibilità della formazione di carichi omogenei purché ciò non comporti una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso CER.

Art. 7) I rifiuti sottoposti a sola messa in riserva (nero stoccaggio) dovranno essere avviati esclusivamente ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati al recupero (compreso impianti di stoccaggio con selezione e cernita), evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva (nero stoccaggio). Le mere movimentazioni di rifiuti fra gli impianti nei quali si svolgono le sole operazioni di messa in riserva (R13), sono di norma vietate, fatte salve specifiche e motivate deroghe che potranno essere concesse, ad istanza di parte.

Art. 8) L'attività di messa in riserva con selezione e cernita finalizzata a ottenere frazioni omogenee da destinare a recupero, costituisce un "insieme" di operazioni che comprende la messa in riserva dei rifiuti e la loro selezione e cernita (più disimballaggio) pressatura ecc. finalizzate ad ottenere, in massima parte, MPS o frazioni omogenee recuperabili, con una parte residuale minima di rifiuti non riutilizzabili destinati allo smaltimento. Qualora all'operazione R13 siano associate queste attività di pretrattamento, quali quelle di disimballaggio, selezione e cernita, pressatura, ecc. tali operazioni di "avorazione" dei rifiuti, sono ponderate come attività di recupero ed identificate con R12 e, qualora invece si ottengano MPS vengono classificate come R3, limitatamente allo stoccaggio e selezione/cernita di rifiuti speciali, quali legno, carta plastica (R3). Ciò al fine di consentire una più precisa quantificazione e individuazione del "trattamento" dei rifiuti e un corretto utilizzo dei registri di carico e scarico e del M.U.D.

Art. 9) L'attribuzione dei codici ai rifiuti originatisi da trattamenti meccanici effettuati sugli stessi (quali selezione e cernita) dovrà avvenire nell'ambito della categoria 1912. (rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti .....). Con il codice 191212 i residui misti non altrimenti identificabili (tipo sovravvallo della selezione





rifiuti urbani), solitamente destinati a smaltimento, mentre le parti di rifiuti recuperabili verranno classificate con gli specifici codici (191201 carta - 191202 metalli - 191207 legno, ecc.).

Art. 10) I rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possono recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare:

a) le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate quali le specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.

Le materie prime in uscita, se conformi alle norme UNI, devono essere designate con la sigla prescritta dalla UNI, preceduta da una "R" nonché dalle sigle per indicare le caratteristiche speciali. Si dovrà inoltre fare riferimento all'impiego previsto. Copia della relativa normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli interessati;

b) con periodicità almeno annuale devono essere effettuate verifiche campionarie sul rispetto delle suddette caratteristiche, i cui risultati devono essere conservati presso l'impianto, allegati al quaderno di manutenzione, ed esibiti a richiesta degli incaricati dei controlli.

Art. 11) E' fatto carico alla Ditta di accettare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di recupero siano muniti dell'autorizzazione prevista dal D.Lgs. 152/06 o della comunicazione prevista dal DM 05.02.1998 e s.m.i.

### 3. Operazioni di smaltimento (D15)

Art. 12) E' autorizzato il deposito preliminare (D15) presso l'impianto dei rifiuti esclusivamente prodotti dalle operazioni di trattamento e selezione di materiali riciclabili effettuate nell'impianto in oggetto.

Art. 13) I rifiuti destinati al solo deposito preliminare D15:

a) non possono essere oggetto di alcuna manipolazione, lavorazione, selezione o miscelazione, fatta comunque salva la possibilità di accumulo per la formazione di carichi omogenei, purché ciò non comporti una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso CER (tipo accumulo rifiuti quali bombole, materiali ferrosi, farmaci scaduti, conferiti sfusi). Di questo accorpamento deve essere, comunque, sempre mantenuta la tracciabilità dei singoli incrementi che formano un carico in uscita.

b) possono essere destinati esclusivamente a successiva attività di smaltimento.

Art. 14) L'operazione di deposito preliminare di rifiuti, indicata con D15 dell'allegato B alla quarta parte del D.Lgs. 152/06 costituisce una delle operazioni preliminari e propedeutiche allo smaltimento vero e proprio. Le cui attività risultano comprese nelle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B.

Nello specifico l'attività di stoccaggio provvisorio D15 dovrà prevedere come fasi successive le sole operazioni D1-D14 come previsto nell'allegato B della quarta parte del D.Lgs. 152/06.

Le mere movimentazioni di rifiuti fra gli impianti nei quali si svolgono le sole operazioni di deposito preliminare (D15), sono di norma vietate, fatte salve specifiche e motivate deroghe che potranno essere concesse, ad istanza di parte.

Art. 15) E' vietato lo smaltimento nelle discariche di rifiuti non pericolosi ubicate nel territorio della Regione Veneto di RU e di RSALU di produzione extra-regionale, intendendo per tali non solo quelli provenienti da altre regioni, ma anche quei rifiuti prodotti fuori regione ed eventualmente pre-trattati che nell'impianto in oggetto siano sottoposti solamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio e di riduzione volumetrica.

Art. 16) E' fatto carico alla Ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di smaltimento siano muniti dell'autorizzazione prevista dal D.Lgs. 152/06.

### 4. Modalità di stoccaggio

Art. 17) Le aree di stoccaggio nell'impianto, secondo le tipologie e le superfici, sono riportate nella tavola allegata al presente provvedimento. Le modalità di stoccaggio dovranno garantire la sicurezza e la stabilità delle cataste, nonché lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera. Le vie di passaggio dovranno essere delimitate e segnalate.





Art. 18) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni, nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e di salubrità dell'ambiente.

Art. 19) Eventuali rifiuti contenenti sostanze pericolose presenti nell'impianto vanno depositati in appositi contenitori, aventi i requisiti costruttivi e funzionali idonei in relazione alle proprietà chimico-fisiche della specifica tipologia di rifiuto e collocati in aree dotate di idonea copertura. A ciascun cassone o contenitore dovrà corrispondere un solo CER da attribuire al rifiuto in uscita.

Art. 20) I contenitori destinati al ricevimento di rifiuti contenenti sostanze potenzialmente pericolose e/o rifiuti liquidi (anche non pericolosi) dovranno essere collocati in un bacino di contenimento impermeabile con fondo a tenuta idoneo a contenere eventuali speri e colabici di capacità pari ad un terzo della capacità complessiva dei contenitori per rifiuti liquidi e comunque non inferiore alla capacità del contenitore per rifiuti liquidi più grande. I liquidi raccolti dai bacini di contenimento di cui sopra dovranno essere aspirati ed allontanati mediante autobotti verso un impianto di smaltimento autorizzato, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Art. 21) Devono essere rispettate le norme in materia di etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, se presenti in impianto.

Art. 22) Eventuali RAEE provenienti dalle operazioni di selezione e cernita devono essere stoccati adottando opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. E' opportuno predisporre anche idonee misure finalizzate ad impedire l'esposizione degli stessi agli agenti atmosferici.

#### 5. Emissioni in atmosfera


Art. 23) I punti di emissione presenti nell'impianto ed autorizzati sono contraddistinti con i n. 1, 2, 3, 4.

Art. 24) L'impianto autorizzato dovrà essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) Le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 - parte V - all. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 04.10.06. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti.

Camino (PE)	Altezza (m)	Portata (m <sup>3</sup> /h)	Inquinante	Flusso (g/h)
1	11,5	21.600	Polveri	< 325
2	11	10.000	Polveri	< 150
3	11	7.000	Polveri	< 105
4 triturazione	11,5	9.500	Polveri	< 243
4 pressatura	11,5	8400	Polveri	< 126

b) La Ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi annuali alle emissioni corrispondenti ai camini n. 1, 2, 3 e 4. Per quanto concerne il camino n. 4 devono essere distinte le fasi di triturazione e pressatura. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. Campionamento e analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n.° 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui di cui all'art. 29, a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un





anticipo di almeno 7 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presentarsi.

- c) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06.
- d) L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
- e) I camini devono essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti.

#### 6. Prescrizioni generali

Art. 25) Entro 60 giorni dalla consegna del presente decreto la ditta dovrà presentare le garanzie finanziarie ai sensi del D.Lgs 152/06, IR 3/00 e delibera ai Giunta provinciale n. 2008/00068 del 01.04.2008, mediante contratto obbligatoriamente conforme al fac-simile consegnato contestualmente al presente provvedimento, per il seguente importo complessivo € 251.360,85=.

La polizza andrà presentata in 3 copie originali, completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Provincia di Venezia, in qualità di Beneficiario.

Dovrà inoltre essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento per l'importo di € 516.456,90=.

Art. 26) L'esercizio dell'impianto ai sensi del presente decreto potrà cominciare a seguito di formale accettazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente articolo, comunicata con specifica nota di questa Amministrazione. Fino alla formale accettazione da parte di questa Amministrazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente articolo la Ditta è tenuta all'osservanza delle prescrizioni stabilite con decreto prot. n. 19409 del 09.03.2006 fino al termine della fidejussione n. D40.388.519 del 02.12.2005 stipulata con la società SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A

Art. 27) Entro 60 giorni dalla consegna del presente decreto la Ditta deve provvedere alla trasmissione dell'aggiornamento del programma di monitoraggio e controllo sulla scorta dei certificati ISO 9001 - 2000 e ISO 14001 - 2004.

Art. 28) Dovrà essere tenuto, presso l'impianto, così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06 il registro di carico e scarico dei rifiuti che sarà compilato secondo le modalità previste dal D.M. 1 aprile 1998, n. 148. Deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata l'area di stoccaggio dei rifiuti e ogni singola operazione di conferimento, movimentazione interna, cernita ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta. Il registro di carico dovrà essere integrato con idonea "documentazione di pesatura" comprovante l'accettazione e la verifica delle quantità di rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto. La compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti dovrà essere effettuata entro due giorni lavorativi dalla presa in carico, avvio delle operazioni di lavorazione o movimentazione interna, ovvero dall'avvio allo smaltimento o al recupero presso gli altri impianti.

Art. 29) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, compresi quelli di abbattimento delle emissioni, che dovranno essere sottoscritti da personale responsabile opportunamente incaricato. Tali quaderni dovranno essere tenuti presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie.

Art. 30) I rifiuti classificati con un codice generico (xx xx 99) che non possono essere identificati con un codice specifico secondo il catalogo europeo dei rifiuti, potranno essere conferiti all'impianto previo nulla-osta della Provincia, alla quale dovrà essere presentata preventiva documentata richiesta, che consenta di determinare le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto, del processo produttivo di provenienza e della ditta che ha dato origine al rifiuto stesso.

Art. 31) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.



- Art. 32) I piazzali dovranno essere puliti giornalmente al fine di evitare il dilavamento di inquinanti, e la relativa operazione sarà riportata nel quaderno di manutenzione.
- Art. 33) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
- Art. 34) Il responsabile tecnico dell'impianto, deve essere in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006. L'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto deve essere comunicata tempestivamente, indicando le generalità complete e titoli professionali posseduti con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge.
- Art. 35) In caso di chiusura definitiva dell'impianto durante il periodo di validità dell'autorizzazione all'esercizio e comunque alla chiusura dell'attività, dovrà essere attuato l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica della struttura edilizia esistente e dei suoli secondo le destinazioni d'uso vigenti a tale data.
- Art. 36) Dovrà essere comunicata tempestivamente, via fax, a questa Amministrazione, nonché al Comune di Noale e all'A.R.P.A.V. Sezione provinciale di Venezia, ogni anomalia, incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- Art. 37) Dovrà essere tempestivamente comunicata, via fax allegando copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, a questa Provincia ed alla Provincia di provenienza, per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 7. Prescrizioni finali**
- Art. 38) Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti: copia della documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle predette normative, in corso di validità, deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli incaricati dei controlli.
- Art. 39) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
- Art. 40) L'insosservanza delle disposizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente Decreto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti.
- Art. 41) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte dell'Impresa interessata.
- Art. 42) Il presente decreto viene consegnato all'Impresa interessata e trasmesso al Comune di Noale, al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 13, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia e all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti.

IL DIRIGENTE

- Dott. Massimo Gattolin -



PROVINCIA DI VENEZIA

SEZIONE POLITICHE AMBIENTALI

19 DIC. 2008

COMPRESO IL






TABELLA 1

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE		
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI			
02 01	<i>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</i>			
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13	R12	R3
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE			
03 01	<i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>			
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	R13	R12	
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piattacci diversi da quelli di cui alla voce 0301 04	R13	R12	
03 03	<i>rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</i>			
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R13	R12	
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R13	R12	R3
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE			
04 02	<i>rifiuti dell'industria tessile</i>			
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	R13	R12	
04 02 22	rifiuti da fibre lessili lavorate	R13	R12	
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI			
07 02	<i>Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>			
07 02 13	Rifiuti plastici	R13	R12	R3
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI			
10 11	<i>rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</i>			
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	R13	R12	
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	R13	R12	
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA			



12 01	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</i>			
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13	R12	
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13	R12	
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13	R12	
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13	R12	
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	R13	R12	R3
12 01 13	ritrifi di saldatura	R13	R12	
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)			
15 01	<i>imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>			
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	R13	R12	R3
15 01 02	imballaggi in plastica	R13	R12	R3
15 01 03	imballaggi in legno	R13	R12	
15 01 04	imballaggi metallici	R13	R12	
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R13	R12	R3
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R13		
15 01 07	imballaggi in vetro	R13	R12	
15 01 09	imballaggi in materia tessile	R13	R12	
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO			
16 01	<i>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)</i>			
16 01 17	metalli ferrosi	R13	R12	
16 01 18	metalli non ferrosi	R13	R12	
16 01 19	Plastica	R13	R12	R3
16 01 20	Vetro	R13	R12	
16 02	<i>scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>			
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13	R12	
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)			
17 02	<i>Legno, vetro e plastica</i>			





17 02 01	legno	R13	R12	
17 02 02	vetro	R13	R12	
17 02 03	plastica	R13	R12	R
17 04	<i>Metalli (incluse le loro leghe)</i>			
17 04 01	rame, bronzo, ottone	R13	R12	
17 04 02	alluminio	R13	R12	
17 04 05	ferro e acciaio	R13	R12	
17 04 07	metalli misti	R13	R12	
17 04 11	cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13	R12	
19	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</b>			
19 12	<i>Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compatazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</i>			
19 12 01	carta e cartone	R13	R12	R3
19 12 02	metalli ferrosi	R13	R12	
19 12 03	metalli non ferrosi	R13	R12	
19 12 04	plastica e gomma	R13	R12	R3
19 12 05	vetro	R13	R12	
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13	R12	
19 12 08	prodotti tessili	R13	R12	
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13	R12	R3
20	<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>			
20 01	<i>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</i>			
20 01 01	carta e cartone	R13	R12	R3
20 01 02	vetro	R13	R12	

